SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 aprile 1997**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997.

Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

97A2594

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 aprile 1997, n. 93.

Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:

a) per «legge» si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;

b) per «convenzione» si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: «L'importazione e l'esportazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le esportazioni», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte».

Art. 3.

1. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

d) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale».

2. All'articolo 8 della legge, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000».

Art. 6.

1. L'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale.

2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:

a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;

b) promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti;

c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;

e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.

5. Il Ministero degli affari esteri può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa».

Art. 7.

1. All'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: «importa o» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

«*3.* Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222».

3. All'articolo 11 della legge è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Art. 8.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.

Art. 9.

1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni nell'anno 1997 e di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 6.915 milioni per l'anno 1997 e a lire 4.390 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1468):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 12 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 gennaio 1997.

Relazione scritta annunciata il 28 gennaio 1997 (atto n. 1468/A - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3109):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 13, 19 e 26 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 5 marzo 1997 (atto n. 3109/A - relatore on. OCCHETTO).

Esaminato in aula e approvato il 3 aprile 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

La presente legge integra e modifica il testo della legge 18 novembre 1995, n. 496, con la quale si autorizza la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. Per evitare numerose ripetizioni quando qui di seguito si indica la legge e la convenzione si fa riferimento alla legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione in parola.

Nota all'art. 1:

La legge 18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Nota all'art. 2:

Il comma 2 dell'art. 4 della legge prevedeva l'autorizzazione all'importazione ed all'esportazione nei confronti dei Paesi non parte della convenzione in parola dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso alla convenzione stessa, previo parere del comitato previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

Nota all'art. 3:

L'art. 5 della legge prevede l'istituzione di un comitato consultivo chiamato ad esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività interne relative ai composti chimici della tabella 1 del relativo annesso alla convenzione.

Nota all'art. 4:

L'art. 6 della legge prevede l'obbligo di fornire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati e le informazioni richiesti dall'art. VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nota all'art. 5:

L'art. 8, comma 1, della legge prevede l'obbligo delle persone fisiche, degli enti o delle società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione, a consentire l'accesso del nucleo ispettivo, nonché ad agevolare la conduzione dell'ispezione.

Note all'art. 6:

— L'art. 9 della legge si limitava a designare il Ministero degli affari esteri come Autorità nazionale ai sensi dell'art. VII della convenzione, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di altri Ministeri eventualmente interessati.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti.

— L'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla nuova disciplina del pubblico impiego, prevede l'istituzione di uffici di livello dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche.

Note all'art. 7:

— L'art. 10, comma 2, della legge, stabilisce le sanzioni penali per chiunque importi o esporti composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione, senza la prescritta autorizzazione.

— La legge 2 ottobre 1967, n. 895, concerne le disposizioni per il controllo delle armi.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110, contiene le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

— La legge 9 luglio 1990, n. 185, prevede il controllo dell'esportazione, dell'importazione e transito dei materiali di armamento.

— La legge 27 febbraio 1992, n. 222, riguarda il controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

— L'art. 11 della legge stabilisce le sanzioni penali per chiunque fornisce, in modo non veritiero le comunicazioni di cui al precedente art. 6; il comma aggiunto 1-*bis* stabilisce le sanzioni penali per chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro previsto dal comma 4 dell'art. 6 introdotto con la presente legge.

Nota all'art. 8:

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, conferisce al Governo la potestà regolamentare con l'obbligo di richiedere parere al Consiglio di Stato.

97G0126

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1996.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - settore marittimo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, l'art. 1, comma 9;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con i quali sono stati soppressi i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile ed è stato istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Vista la tabella XVII quadri A e B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con la quale è stata determinata la dotazione organica dei dirigenti del soppresso Ministero della marina mercantile, come sostituita dall'allegato *B* della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successivamente incrementata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, n. 45, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1991, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 140, con il quale sono state individuate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'amministrazione del soppresso Ministero della marina mercantile nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: IX, n. 85; VIII, n. 169; VII, n. 221; VI, n. 459; V, n. 405; IV, n. 396 e III, n. 106, per complessive n. 1841 unità;

Visti i decreti 31 marzo 1995 e 7 agosto 1995 del Ministro dei trasporti e della navigazione registrati, rispettivamente, alla Corte conti il 14 giugno 1995, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 112, e 29 agosto 1995, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 244, con i quali si è proceduto, in applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data 31 agosto 1993, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione, ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile, nelle seguenti misure distinte per

categorie e qualifiche: dirigente generale di livello C, n. 10; dirigente amministrativo, n. 31; dirigente tecnico, n. 2; IX qualifica funzionale, n. 54; VIII qualifica funzionale, n. 94, VII qualifica funzionale; n. 371; VI qualifica funzionale, n. 239; V qualifica funzionale, n. 408; IV qualifica funzionale, n. 271; III qualifica funzionale, n. 86; II qualifica funzionale, n. 3; per un totale complessivo di 1569 unità, di cui 43 dirigenti;

Visti i decreti 6 dicembre 1994 e 17 luglio 1995 del Ministro dei lavori pubblici registrati, rispettivamente alla Corte dei conti il 2 giugno 1995, registro n. 1 lavori pubblici, foglio n. 302, e 17 ottobre 1995, registro n. 2 lavori pubblici, foglio n. 100, con i quali si è proceduto in applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data del 31 agosto 1993, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, ed in particolare del contingente di personale del Servizio escavazione porti nelle seguenti misure, distinte per qualifiche funzionali: VI q.f. n. 17, V q.f. n. 136, IV q.f. n. 489, per un totale complessivo di 642 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1995, registrato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio il 12 giugno 1996, registro n. 660, con il quale, in applicazione dell'art. 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, si è provveduto a determinare il contingente di personale, compreso quello con qualifica dirigenziale da trasferire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nelle seguenti misure e qualifiche: dirigente generale di livello C, n. 1; dirigente amministrativo, n. 4; direttore di divisione r.e., n. 1; IX qualifica funzionale, n. 3; VII qualifica funzionale, n. 23; VI qualifica funzionale, n. 10; V qualifica funzionale, n. 12; IV qualifica funzionale, n. 10; III qualifica funzionale, n. 2; per un totale complessivo di 66 unità, di cui 5 dirigenti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 maggio 1996, n. 379, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 89, con il quale in attuazione dell'art. 26, comma 3, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, il Servizio escavazione porti marittimi nazionali è stato articolato in otto nuclei operativi periferici e quattro cantieri in esercizio alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base della metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. UOPA/2261 del 31 marzo 1995, il cui esito, con la quantificazione delle proposte di dotazioni organiche del personale, è stato portato dal Ministro dei trasporti e della navigazione a conoscenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP con note n. 137807 dell'8 agosto 1995, n. 1312745 del 29 dicembre 1995 e n. 139126 del 12 agosto 1996;

Atteso che alla proposta di dotazioni organiche del personale di cui alle note sopra citate, a firma del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 8 ottobre 1996 della Conferenza di servizi convocata dal Ministro per la funzione pubblica con telefax n. 18637 del 19 settembre 1996, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione - Settore marittimo, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 29/1993; che, per quanto attiene alla quantificazione del personale del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito dal Ministero dei lavori pubblici con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1995 ed, operativamente, dal mese di maggio del 1996, devesi fare riserva di successiva rivisitazione per il completamento delle operazioni di rilevazione dei carichi di lavoro;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Settore marittimo sono determinate secondo l'allegata tabella *A* (Quadri 1, 2 e 3) che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce i quadri A e B della tabella XVII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituita dall'allegato *B* della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, n. 45, nonché le tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1991, citati nella premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 novembre 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40

Tabella A
Quadro 1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Settore Marittimo

Dotazione organica

Qualifiche dirigenziali

Dirigenti	
Dirigente generale amministrativo - livello C	7
Dirigente amministrativo	21
Dirigente tecnico	3
Dirigente informatico	1
Dirigente statistico	1
Totale	33

Qualifiche funzionali

Nona qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	36
13/A	Direttore amministrativo contabile	2
20/A	Esperto di organizzazione	1
28/A	Direttore statistico	1
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	9
296	Analista esperto di procedure	2
297	Analista esperto di sistema	2
298	Capo sala grandi sistemi	1
	Totale	54

Ottava qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	47
13	Funzionario amministrativo contabile	21
20	Analista di organizzazione	1
28	Funzionario statistico	1
224	Ingegnere direttore	16
271	Analista di sistema	3
272	Analista di procedure	3
300	Capo sala macchine esperto	1
	Totale	93

Settima qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	241
14	Collaboratore amministrativo contabile	18
29	Collaboratore statistico	38
33	Traduttore interprete	1
203	Capo tecnico	38
225	Ingegnere	7
266	Collaboratore bibliotecario	1
273	Analista	7
274	Programmatore di sistema	7
275	Capo sala macchine	3
299	Programmatore esperto	7
	Totale	368

Tabella A
Quadro 1

Sesta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	109
19	Assistente economico finanziario	15
30	Assistente statistico	38
34	Assistente linguistico	8
41	Assistente tecnico motorista	4
48	Assistente tecnico lavorazioni metalliche	4
53	Assistente tecnico area elettrica	1
78	Assistente tecnico di bacino	4
103	Direttore di macchina	21
106	Comandante	23
168	Assistente tecnico	5
276	Programmatore	27
277	Procedurista di organizzazione	10
278	Programmatore di gestione operativa	10
279	Capo unità operativa	10
280	Consollista	10
	Totale	299

Quinta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
6	Stenodattilografo	15
8	Coordinatore di rimessa	1
12	Autista meccanico specializzato	2
16	Operatore amministrativo contabile	292
31	Operatore statistico	12
36	Motorista meccanico specializzato	12
39	Aggiustatore meccanico specializzato	6
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	13
45	Saldatore specializzato	15
47	Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	10
51	Elettricis*a specializzato	15
63	Collaudatore per la lavorazione di materiali non metallici	2
70	Falegname specializzato	1
72	Idraulico specializzato	7
77	Operatore specializzato di bacino	6
102	Direttore di macchina	10
105	Comandante	10
108	Ufficiale di coperta	2
118	Tipografo compositore specializzato	1
126	Litografo specializzato	2
178	Operatore subacqueo specializzato	3
204	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	1
281	Addetto alla registrazione dei dati	58
	Totale	496

Tabella A
Quadro 1

Quarta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
5	Coadiutore	167
11	Autista meccanico	43
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	18
23	Addetto ai servizi di vigilanza	33
35	Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche	1
38	Aggiustatore meccanico	9
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	13
44	Saldatore	7
50	Elettricista	10
69	Falegname	6
71	Idraulico	4
76	Operatore di bacino	5
89	Operatore per l'alimentazione	28
95	Conduttore di motori navali	44
104	Nostromo	166
109	Marinaio conduttore	3
112	Capo barca per il traffico nello Stato	2
113	Dragatore	23
123	Legatore	2
125	Litografo	2
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	6
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	17
	Totale	610

Terza qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
10	Conducente di automezzi	8
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	36
97	Marinaio	2
210	Addetto alle lavorazioni	13
	Totale	59

Totale qualifiche dirigenziali	33
Totale qualifiche funzionali	1979
Totale generale personale	2012

Tabella A
Quadro 2

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Settore Marittimo - Amministrazione centrale

Dotazione organica

Qualifiche dirigenziali

Dirigenti	
Dirigente generale amministrativo - livello C	7
Dirigente amministrativo	21
Dirigente tecnico	3
Dirigente informatico	1
Dirigente statistico	1
Totale	33

Qualifiche funzionali

Nona qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	36
13/A	Direttore amministrativo contabile	2
20/A	Esperto di organizzazione	1
28/A	Direttore statistico	1
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	8
296	Analista esperto di procedure	2
297	Analista esperto di sistema	2
298	Capo sala grandi sistemi	1
	Totale	53

Ottava qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	43
13	Funzionario amministrativo contabile	21
20	Analista di organizzazione	1
28	Funzionario statistico	1
224	Ingegnere direttore	5
271	Analista di sistema	3
272	Analista di procedure	3
300	Capo sala macchine esperto	1
	Totale	78

Settima qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	63
14	Collaboratore amministrativo contabile	11
29	Collaboratore statistico	10
33	Traduttore interprete	1
203	Capo tecnico	20
266	Collaboratore bibliotecario	1
273	Analista	7
274	Programmatore di sistema	7
275	Capo sala macchine	3
299	Programmatore esperto	7
	Totale	130

Tabella A
Quadro 2

Sesta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	31
19	Assistente economico finanziario	8
30	Assistente statistico	19
34	Assistente linguistico	8
188	Assistente tecnico	1
276	Programmatore	21
277	Procedurista di organizzazione	10
278	Programmatore di gestione operativa	10
279	Capo unità operativa	8
280	Consollista	8
	Totale	124

Quinta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
6	Stenodattilografo	7
8	Coordinatore di rimessa	1
16	Operatore amministrativo contabile	139
31	Operatore statistico	11
39	Aggiustatore meccanico specializzato	1
63	Collaudatore per la lavorazione di materiali non metallici	1
70	Falegname specializzato	1
72	Idraulico specializzato	1
118	Tipografo compositore specializzato	1
126	Litografo specializzato	2
281	Addetto alla registrazione dei dati	21
	Totale	186

Quarta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
5	Coadiutore	51
11	Autista meccanico	25
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	11
23	Addetto ai servizi di vigilanza	10
38	Aggiustatore meccanico	3
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	2
69	Falegname	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	2
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	5
	Totale	110

Terza qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
10	Conducente di automezzi	6
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	10
210	Addetto alle lavorazioni	6
	Totale	22
	Totale qualifiche dirigenziali	33
	Totale qualifiche funzionali	703
	Totale generale personale	736

Tabella A
Quadro 3

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Settore Marittimo - Strutture periferiche

Dotazione organica

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Imperia	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Totale complessivo	2
	Capitaneria di porto di Savona	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
	Totale	2
	Totale complessivo	5

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Genova	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	3
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	4
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
30	Assistente statistico	1
276	Programmatore	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	3
281	Addetto alla registrazione dei dati	2
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	4
11	Autista meccanico	1
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	6
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	20
	Capitaneria di porto di La Spezia	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	3
	Totale	3
	Totale complessivo	7

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Viareggio	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
279	Capo unità operativa	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	6
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
	Totale	1
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	10
	Capitaneria di porto di Livorno	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
30	Assistente statistico	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	2
	Totale complessivo	5

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Portoferraio	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
30	Assistente statistico	1
	Totale	1
	Totale complessivo	2
	Capitaneria di porto di Civitavecchia	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	7
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	8
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
	Totale	2
	Totale complessivo	12

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Roma Fiumicino	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	3
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	4
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	5
281	Addetto alla registrazione dei dati	3
	Totale	8
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
	Totale	2
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	18
	Capitaneria di porto di Gaeta	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	13
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	14
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
30	Assistente statistico	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	1
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
11	Autista meccanico	1
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	3
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
210	Addetto alle lavorazioni	2
	Totale	3
	Totale complessivo	26

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Napoli	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	5
29	Collaboratore statistico	3
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	4
19	Assistente economico finanziario	1
30	Assistente statistico	1
276	Programmatore	1
279	Capo unità operativa	1
	Totale	8
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	2
12	Autista meccanico specializzato	2
16	Operatore amministrativo contabile	13
63	Collaudatore per la lavorazione di materiali non metallici	1
281	Addetto alla registrazione dei dati	2
	Totale	20
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	5
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	1
89	Operatore per l'alimentazione	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	9
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
210	Addetto alle lavorazioni	3
	Totale	6
	Totale complessivo	51

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Torre del Greco	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
203	Capo tecnico	2
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
30	Assistente statistico	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	1
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
11	Autista meccanico	1
	Totale	3
	Totale complessivo	10
	Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	3
29	Collaboratore statistico	1
203	Capo tecnico	2
	Totale	6
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	5
30	Assistente statistico	1
	Totale	6
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
281	Addetto alla registrazione dei dati	2
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
	Totale	3
	Totale complessivo	18

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Salerno	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	4
203	Capo tecnico	2
	Totale	6
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	9
30	Assistente statistico	1
	Totale	10
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	5
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	4
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	5
	Totale complessivo	26
	Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
29	Collaboratore statistico	1
203	Capo tecnico	5
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	3
30	Assistente statistico	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	6
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
125	Litografo	1
	Totale	1
	Totale complessivo	19

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Reggio Calabria	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	7
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	3
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	4
281	Addetto alla registrazione dei dati	2
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
	Totale	1
	Totale complessivo	18
	Capitaneria di porto di Crotone	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	4
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	5
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	3
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	1
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	10

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Taranto	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
31	Operatore statistico	1
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
	Totale	1
	Totale complessivo	7
	Capitaneria di porto di Gallipoli	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	3
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	1
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
	Totale	1
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	7

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Brindisi	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	5
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	6
	Sesta qualifica funzionale	
30	Assistente statistico	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
11	Autista meccanico	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	3
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	14

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Bari	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	12
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
29	Collaboratore statistico	1
203	Capo tecnico	1
	Totale	15
	Sesta qualifica funzionale	
30	Assistente statistico	1
276	Programmatore	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	6
281	Addetto alla registrazione dei dati	4
	Totale	11
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	7
11	Autista meccanico	1
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	9
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	1
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	2
	Totale complessivo	39

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Molfetta	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	2
281	Addetto alla registrazione dei dati	3
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
35	Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche	1
	Totale	1
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	12
	Capitaneria di porto di Manfredonia	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	3
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	4
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
19	Assistente economico finanziario	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	1
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
	Totale	2
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	11

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Termoli	
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	3
	Totale	3
	Totale complessivo	3
	Capitaneria di porto di Pescara	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	10
	Totale	10
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	7
	Totale	7
	Totale complessivo	19
	Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	7
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
281	Addetto alla registrazione dei dati	2
	Totale	2
	Totale complessivo	11

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Ancona	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	5
	Totale	5
	Totale complessivo	10
	Capitaneria di porto di Pesaro	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	1
	Totale complessivo	2
	Capitaneria di porto di Rimini	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	3
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Totale complessivo	4

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Ravenna	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
	Totale	2
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	7
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	8
	Totale complessivo	13
	Capitaneria di porto di Chioggia	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
	Totale	1
	Totale complessivo	1
	Capitaneria di porto di Venezia	
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	3

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Monfalcone	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
	Totale	1
	Totale complessivo	4
	Capitaneria di porto di Trieste	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
29	Collaboratore statistico	2
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
30	Assistente statistico	1
	Totale	1
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	4
	Totale	4
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	9

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Cagliari	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
276	Programmatore	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	8
281	Addetto alla registrazione dei dati	2
	Totale	11
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	4
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
	Totale	4
	Totale complessivo	23
	Capitaneria di porto di Olbia	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	4
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
	Totale	2
	Totale complessivo	6

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Porto Torres	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	2
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	7
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	8
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
	Totale	1
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	1
	Totale complessivo	12
	Capitaneria di porto di Milazzo	
	Quarta qualifica funzionale	
123	Legatore	1
	Totale	1
	Totale complessivo	1
	Capitaneria di porto di Messina	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	7
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	5
276	Programmatore	1
	Totale	6
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	5
39	Aggiustatore meccanico specializzato	1
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	1
	Totale	4
	Totale complessivo	24

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Catania	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	6
29	Collaboratore statistico	2
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	5
30	Assistente statistico	2
276	Programmatore	1
280	Consollista	1
	Totale	9
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	1
16	Operatore amministrativo contabile	8
264	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	1
281	Addetto alla registrazione dei dati	4
	Totale	14
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	6
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	9
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
	Totale	3
	Totale complessivo	43
	Capitaneria di porto di Augusta	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	6
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
	Totale	1
	Totale complessivo	7

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Siracusa	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	7
	Totale	7
	Sesta qualifica funzionale	
30	Assistente statistico	1
280	Consollista	1
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	5
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
208	Telefonista telescriventista operatore radio	1
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	2
	Totale complessivo	16
	Capitaneria di porto di Porto Empedocle	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	7
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
30	Assistente statistico	2
	Totale	2
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	4
	Totale	4
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	12
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	2
23	Addetto ai servizi di vigilanza	2
123	Legatore	1
125	Litografo	1
	Totale	18
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
210	Addetto alle lavorazioni	1
	Totale	2
	Totale complessivo	34

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Mazara del Vallo	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	7
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	8
	Sesta qualifica funzionale	
30	Assistente statistico	1
	Totale	1
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
	Totale	2
	Quarta qualifica funzionale	
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	1
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	1
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	2
	Totale complessivo	14
	Capitaneria di porto di Trapani	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	6
29	Collaboratore statistico	1
	Totale	7
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	6
30	Assistente statistico	1
	Totale	7
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
	Totale	1
	Quarta qualifica funzionale	
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1
	Totale	2
	Totale complessivo	17

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Capitaneria di porto di Palermo	
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	7
29	Collaboratore statistico	2
	Totale	9
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	7
	Totale	7
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	4
281	Addetto alla registrazione dei dati	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	2
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	1
	Totale	5
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
210	Addetto alle lavorazioni	1
	Totale	2
	Totale complessivo	28

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Livorno	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
203	Capo tecnico	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
103	Direttore di macchina	3
106	Comandante	3
	Totale	7
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
51	Elettricista specializzato	1
102	Direttore di macchina	1
105	Comandante	1
	Totale	4
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
11	Autista meccanico	1
89	Operatore per l'alimentazione	4
95	Conduttore di motori navali	4
104	Nostromo	13
113	Dragatore	3
	Totale	26
	Totale complessivo	40

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Fiumicino	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
203	Capo tecnico	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
19	Assistente economico finanziario	1
103	Direttore di macchina	2
106	Comandante	2
	Totale	5
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
51	Elettricista specializzato	2
102	Direttore di macchina	1
105	Comandante	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
11	Autista meccanico	1
89	Operatore per l'alimentazione	2
95	Conduttore di motori navali	4
104	Nostromo	24
113	Dragatore	3
	Totale	35
	Terza qualifica funzionale	
97	Marinaio	1
	Totale	1
	Totale complessivo	49

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Napoli	
	Nona qualifica funzionale	
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	1
	Totale	1
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	2
	Totale	2
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
203	Capo tecnico	2
	Totale	[illegible]
	Sesta qualifica funzionale	
103	Direttore di macchina	4
106	Comandante	4
	Totale	8
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	3
51	Elettricista specializzato	2
102	Direttore di macchina	5
105	Comandante	5
178	Operatore subacqueo specializzato	1
	Totale	16
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	5
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	2
11	Autista meccanico	1
44	Saldatore	1
89	Operatore per l'alimentazione	6
95	Conduttore di motori navali	18
104	Nostromo	57
109	Marinaio conduttore	1
113	Dragatore	5
	Totale	96
	Totale complessivo	127

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Bari	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
203	Capo tecnico	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
103	Direttore di macchina	3
106	Comandante	3
	Totale	7
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
102	Direttore di macchina	2
105	Comandante	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	4
11	Autista meccanico	1
50	Elettricista	3
89	Operatore per l'alimentazione	3
95	Conduttore di motori navali	6
104	Nostromo	22
113	Dragatore	4
	Totale	43
	Terza qualifica funzionale	
97	Marinaio	1
	Totale	1
	Totale complessivo	59

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Ancona	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
225	Ingegnere	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
103	Direttore di macchina	3
106	Comandante	4
	Totale	7
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
51	Elettricista specializzato	2
108	Ufficiale di coperta	1
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	5
11	Autista meccanico	1
89	Operatore per l'alimentazione	4
95	Conduttore di motori navali	2
104	Nostromo	11
113	Dragatore	3
	Totale	26
	Totale complessivo	41

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Venezia	
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	1
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	2
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
225	Ingegnere	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
103	Direttore di macchina	3
106	Comandante	4
	Totale	7
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
51	Elettricista specializzato	3
108	Ufficiale di coperta	1
	Totale	6
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	6
11	Autista meccanico	1
50	Elettricista	1
89	Operatore per l'alimentazione	2
95	Conduttore di motori navali	1
104	Nostromo	22
109	Marinaio conduttore	2
112	Capo barca per il traffico nello Stato	2
113	Dragatore	2
	Totale	39
	Totale complessivo	57

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Palermo	
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	1
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	2
	Settima qualifica funzionale	
203	Capo tecnico	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
19	Assistente economico finanziario	1
103	Direttore di macchina	2
106	Comandante	2
	Totale	5
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
102	Direttore di macchina	1
105	Comandante	2
	Totale	5
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	3
11	Autista meccanico	1
89	Operatore per l'alimentazione	4
95	Conduttore di motori navali	8
104	Nostromo	8
113	Dragatore	2
	Totale	26
	Totale complessivo	39

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nucleo operativo di Olbia	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
225	Ingegnere	1
	Totale	1
	Sesta qualifica funzionale	
19	Assistente economico finanziario	1
103	Direttore di macchina	1
106	Comandante	1
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	3
	Totale	3
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
11	Autista meccanico	1
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	1
50	Elettricista	1
95	Conduttore di motori navali	1
104	Nostromo	9
113	Dragatore	1
	Totale	16
	Totale complessivo	24

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Cantiere di Terracina	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
225	Ingegnere	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
41	Assistente tecnico motorista	1
48	Assistente tecnico lavorazioni metalliche	1
78	Assistente tecnico dei bacini	1
188	Assistente tecnico	1
	Totale	5
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
36	Motorista meccanico specializzato	3
39	Aggiustatore meccanico specializzato	1
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	4
45	Saldatore specializzato	3
47	Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	2
51	Elettricista specializzato	1
72	Idraulico specializzato	1
77	Operatore specializzato per bacino	1
	Totale	17
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
11	Autista meccanico	2
23	Addetto ai servizi di vigilanza	5
38	Aggiustatore meccanico	2
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	4
44	Saldatore	1
50	Elettricista	1
69	Falegname	1
71	Idraulico	1
76	Operatore per bacino	1
89	Operatore per l'alimentazione	1
	Totale	21
	Totale complessivo	46

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Cantiere di Olbia	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
225	Ingegnere	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
19	Assistente economico finanziario	1
41	Assistente tecnico motorista	1
48	Assistente tecnico lavorazioni metalliche	1
78	Assistente tecnico dei bacini	1
53	Assistente tecnico area elettrica	1
188	Assistente tecnico	1
	Totale	7
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
36	Motorista meccanico specializzato	2
39	Aggiustatore meccanico specializzato	1
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	1
45	Saldatore specializzato	2
47	Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	2
51	Elettricista specializzato	1
72	Idraulico specializzato	1
77	Operatore specializzato per bacino	1
178	Operatore subacqueo specializzato	1
	Totale	14
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
11	Autista meccanico	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	5
38	Aggiustatore meccanico	2
44	Saldatore	3
50	Elettricista	2
69	Falegname	2
71	Idraulico	1
76	Operatore per bacino	2
	Totale	20
	Totale complessivo	44

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Cantiere di Senigallia	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
225	Ingegnere	1
	Totale	2
	Sesta qualifica funzionale	
19	Assistente economico finanziario	1
41	Assistente tecnico motorista	1
48	Assistente tecnico lavorazioni metalliche	1
78	Assistente tecnico dei bacini	1
	Totale	4
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	1
36	Motorista meccanico specializzato	2
39	Aggiustatore meccanico specializzato	1
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	2
45	Saldatore specializzato	2
47	Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	2
51	Elettricista specializzato	1
72	Idraulico specializzato	1
77	Operatore specializzato per bacino	1
178	Operatore subacqueo specializzato	1
	Totale	14
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	5
11	Autista meccanico	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1
38	Aggiustatore meccanico	1
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	3
44	Saldatore	1
50	Elettricista	1
69	Falegname	1
71	Idraulico	1
76	Operatore per bacino	1
	Totale	16
	Totale complessivo	37

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Cantiere di Civitavecchia	
	Ottava qualifica funzionale	
224	Ingegnere direttore	1
	Totale	1
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	1
225	Ingegnere	1
14	Collaboratore amministrativo contabile	1
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
41	Assistente tecnico motorista	1
48	Assistente tecnico lavorazioni metalliche	1
78	Assistente tecnico dei bacini	1
188	Assistente tecnico	2
	Totale	6
	Quinta qualifica funzionale	
16	Operatore amministrativo contabile	2
36	Motorista meccanico specializzato	5
39	Aggiustatore meccanico specializzato	1
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	6
45	Saldatore specializzato	8
47	Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	4
51	Elettricista specializzato	2
72	Idraulico specializzato	3
77	Operatore specializzato per bacino	3
	Totale	34
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
11	Autista meccanico	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	5
38	Aggiustatore meccanico	1
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	2
44	Saldatore	1
50	Elettricista	1
69	Falegname	1
71	Idraulico	1
76	Operatore per bacino	1
89	Operatore per l'alimentazione	1
	Totale	16
	Totale complessivo	60

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Totale strutture periferiche	
	Nona qualifica funzionale	
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	1
	Totale	1
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	4
224	Ingegnere direttore	11
	Totale	15
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	178
14	Collaboratore amministrativo contabile	7
29	Collaboratore statistico	28
203	Capo tecnico	18
225	Ingegnere	7
	Totale	238
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	78
19	Assistente economico finanziario	7
30	Assistente statistico	19
41	Assistente tecnico motorista	4
48	Assistente tecnico lavorazioni metalliche	4
53	Assistente tecnico area elettrica	1
78	Assistente tecnico dei bacini	4
103	Direttore di macchina	21
106	Comandante	23
188	Assistente tecnico	4
276	Programmatore	6
279	Capo unità operativa	2
280	Consollista	2
	Totale	175
	Quinta qualifica funzionale	
6	Stenodattilografo	8
12	Autista meccanico specializzato	2
16	Operatore amministrativo contabile	153
31	Operatore statistico	1
36	Motorista meccanico specializzato	12
39	Aggiustatore meccanico specializzato	5
43	Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	13
45	Saldatore specializzato	15
47	Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	10
51	Elettricista specializzato	15
63	Collaudatore per la lavorazione di materiali non metallici	1
72	Idraulico specializzato	6
77	Operatore specializzato per bacino	6
102	Direttore di macchina	10
105	Comandante	10
108	Ufficiale di coperta	2
178	Operatore subacqueo specializzato	3
264	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	1
281	Addetto alla registrazione dei dati	37
	Totale	310

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	116
11	Autista meccanico	18
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	7
23	Addetto ai servizi di vigilanza	23
35	Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche	1
38	Aggiustatore meccanico	6
42	Operatore per le lavorazioni dei profilati e laminati metallici	11
44	Saldatore	7
50	Elettricista	10
69	Falegname	5
71	Idraulico	4
76	Operatore per bacino	5
89	Operatore per l'alimentazione	28
95	Conduttore di motori navali	44
104	Nostromo	166
109	Marinaio conduttore	3
112	Capo barca per il traffico nello Stato	2
113	Dragatore	23
123	Legatore	2
125	Litografo	2
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	4
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	12
	Totale	500
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	2
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	26
97	Marinaio	2
210	Addetto alle lavorazioni	7
	Totale	37
	Totale complessivo	1276

Per la Capitaneria di porto di Marina di Carrara non è prevista una dotazione organica di personale civile

97A2059

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 1997.

Modificazione al decreto dirigenziale 13 settembre 1994 concernente il riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto del 13 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 1994, con il quale il titolo di Portail Caroline, nata a Boulogne Billancourt (Haut de Seine) il 3 settembre 1963, cittadina francese, di Avocat in Francia, è stato riconosciuto titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali - attualmente degli avvocati;

Viste le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, n. 210/95 del 25 gennaio 1995, n. 1483/96 del 5 giugno 1996 e n. 718/1997 del 12 marzo 1997;

Ritenuto che occorre provvedere — in via provvisoria e salvo l'esito del giudizio di merito — alla puntuale esecuzione di quanto ordinato in via cautelare dal menzionato tribunale amministrativo regionale;

Decreta:

Il suddetto decreto del 13 settembre 1994 pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* è così, provvisoriamente ed ai soli fini di cui in premessa, modificato:

1) il quarto periodo della parte dispositiva del decreto del 13 settembre 1994 è sostituito dal seguente: «La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su un materia selezionata dalla commissione fra le tre preventivamente scelte dalla candidata nell'ambito dei seguenti:

diritto costituzionale;

diritto e giustizia amministrativa;

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto tributario;

diritto ecclesiastico;

procedura civile;

ordinamento giudiziario.»;

2) il quinto periodo della parte dispositiva del decreto 13 settembre 1994 summenzionato è sostituito dal seguente: «La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche relative a cinque materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dalla candidata tra tutte quelle sopraelencate.»;

3) il decreto del 13 settembre 1994 resta invariato in ogni altra sua parte.

Roma, 3 aprile 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A2726

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 1997.

Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Riconosciuta l'opportunità di estendere tale autorizzazione anche alla azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio (Lucca) e all'ufficio di sanità marittima di Pesaro;

Decreta:

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

1) azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio (Lucca);

2) ufficio di sanità marittima di Pesaro.

Roma, 12 marzo 1997

Il Ministro: BINDI

97A2650

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 marzo 1997.

Approvazione del modello di documento di abilitazione relativo al titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 123 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto l'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Visto l'art. 16 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1996, concernente, tra l'altro, l'istituzione del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1996, di approvazione del modello di documento di abilitazione relativo al titolo professionale marittimo sopra citato;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996, concernente, tra l'altro, il titolo professionale marittimo sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il testo del modello di documento di abilitazione allegato al decreto 6 giugno 1996 con il riferimento al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, e alla relativa legge di conversione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di documento di abilitazione relativo al titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio che è conforme all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il decreto 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1996, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1997

Il direttore generale: GIURGOLA

ALLEGATO

N. ....

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Circondario marittimo di ....

A norma dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 647, è conferito al sig. ....
nato a .... il ....
e iscritto nelle matricole della gente di mare di ....
categoria del ....
al n. .... il titolo professionale marittimo di

«Conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio»

....

Il capo del circondario

97A2651

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 aprile 1997.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Comsal S.p.a., in Portoscuso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto l'art 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che «nell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997", alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possono essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma»

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Nuova Comsal S.p.a. non è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del settore alluminio previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 487/1992 prevede una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, la società Nuova Comsal S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto erano in fase conclusiva le relative procedure di vendita;

Visto il proprio decreto n. 145096 del 23 gennaio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1997, con il quale la società Nuova Comsal è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Enrico Rossi Seeley, nato ad Aleppo (Siria) il 5 luglio 1933, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Comsal S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Guermani Massimo, nato a Catania il 3 marzo 1959, esperto con funzioni di presidente;

dott.ssa Colaiacovo Paola, nata a Pratola Peligna (L'Aquila), il 5 giugno 1953, esperta;

dott. Nardelli Domenico, nato a Cassino il 6 agosto 1966, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2648

DECRETO 3 aprile 1997.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alumix S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro; ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Alumix S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, fino al 31 gennaio 1996;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 4 gennaio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la Alumix S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre 1996;

Visto il proprio decreto n. 145100 del 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 1997, n. 37, con il quale la società Alumix S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura un collegio di commissari liquidatori formato dai signori: dott. Marcellino Bortolomiol, nato a Valdobbiadene il 25 settembre 1945; dott. Angelo Napolitano, nato a Venezia-Mestre il 6 agosto 1958 e prof. Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alumix S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

avv. Polvani Giovanni, nato a Milano il 15 luglio 1957, esperto con funzioni di presidente;

dott.ssa Lombardo Marina, nata a Roma il 5 luglio 1936, esperto;

dott. Pecchi Lorenzo, nato a Siena il 3 marzo 1957, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato, per l'iscrizione all'ufficio del registro dell'imprese.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2649

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 dicembre 1996.

Modificazione alla zonizzazione interna della riserva naturale statale «Litorale romano» relativamente all'area del pronto soccorso di Fregene.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente: «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1996, concernente: «Istituzione della riserva naturale statale "Litorale romano" e relative misure di salvaguardia»;

Vista la nota del comune di Fiumicino del 17 settembre 1996, prot. n. 31196 con la quale lo stesso comune ha segnalato la necessità di procedere con urgenza ai lavori di ripristino nonché di ampliamento dell'edificio di pronto soccorso sito in località Fregene, in comune di Fiumicino, ricadente nel perimetro della riserva naturale statale «Litorale romano»;

Rilevato che, in fase di definizione della zonizzazione interna della suddetta riserva naturale, il suddetto edificio, sito in località Fregene in via di Porto Azzurro, e l'area circostante, nel comune di Fiumicino, sono stati inclusi in zona di tipo 1 a più stringente regime vincolistico;

Considerato altresì il rilevante interesse pubblico correlato all'intervento edilizio prospettato in quanto mirato a fornire una più efficiente assistenza sanitaria al vasto bacino di utenza della zona;

Considerato che un esame dei valori naturalistico-ambientali presenti nella zona precedentemente indicata e puntualmente delimitata nella allegata cartografia non ha evidenziato la presenza, sia nel sito interessato dall'intervento edilizio prospettato dal comune di

Fiumicino che nella fascia di territorio immediatamente adiacente, di ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione, e pertanto tali da giustificare la collocazione della zona territoriale sopra specificata all'interno delle aree che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 1996 individua come di tipo 1 ed assoggetta a più stringente regime vincolistico introdotto dall'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale;

Ravvisata pertanto la possibilità, di procedere alla modifica della zonizzazione interna della riserva naturale «Litorale romano», relativamente all'area del pronto soccorso di Fregene, così come individuata nella allegata cartografia;

Visto il parere favorevole della regione Lazio espresso con nota del 9 dicembre 1996, prot. n. 6117;

Decreta:

Art. 1.

La zona territoriale evidenziata a maglie ortogonali nella allegata cartografia in scala 1:10.000, che costituisce parte integrante del presente decreto, ricadente all'interno del perimetro della riserva naturale statale «Litorale romano» delimitata con decreto ministeriale 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1996 e già individuata come area di tipo 1, viene, per i motivi esposti in premessa, reindividuata come area di tipo 2.

Art. 2.

Resta inalterata la zonizzazione già individuata dal citato decreto ministeriale 29 marzo 1996 per tutto il rimanente territorio ricadente nel perimetro della riserva naturale statale «Litorale romano».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 9

97A2574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 marzo 1997.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Avir S.p.a. (Deliberazione n. 10587).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 3 febbraio 1997 la OI Italia S.r.l., ha acquistato n. 11.019.410 azioni ordinarie Avir S.p.a. pari al 26,243% del corrispondente capitale sociale e il 100% della Orion S.p.a., società che detiene n. 22.100.000 di azioni ordinarie Avir S.p.a., pari al 52,633% del corrispondente capitale;

Visto che la OI Italia S.r.l., ha comunicato a questa Commissione, in data 5 marzo 1997, di voler procedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie emesse dall'Avir S.p.a. non ancora in suo possesso;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dall'Avir S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dall'Avir S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 7% per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 19 marzo 1997

Il presidente: BERLANDA

97A2658

DELIBERAZIONE 19 marzo 1997.

Modificazione al regolamento di esecuzione di alcune norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, concernente le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie adottato con deliberazione n. 10418 del 27 dicembre 1996. (Deliberazione n. 10585).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decrto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il regolamento approvato con delibera Consob n. 10418 del 27 dicembre 1996;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *e)*, punto n. 5, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996;

Considerato che l'art. 7, comma 1, lettera *e)*, al punto n. 5, del citato regolamento, presenta un errore formale rappresentato dalla presenza del termine «non» prima del periodo «non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel termine massimo di cinque anni»;

Ritenuto necessario, per ragioni di chiarezza, apportare la conseguente correzione, mediante modifica del disposto regolamentare:

Delibera:

Il punto n. 5, dell'art. 7, comma 1, lettera *e)*, di cui al regolamento approvato con delibera Consob n. 10418 del 27 dicembre 1996, è così modificato:

«dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

La presente delibera sarà pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 19 marzo 1997

Il presidente: BERLANDA

97A2659

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 19 marzo 1997, n. 3/97.

Art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge n. 142/1990 e art. 7 della legge n. 415/1993.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Si fa seguito alla precedente circolare telegrafica, pari protocollo, n. 1 del 13 giugno 1996, concernente il parere reso in sede di ricorso straordinario dal Consiglio di Stato in merito al coordinamento tra l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, e, segnatamente, all'effetto dissolutorio del consiglio comunale per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti differito all'eventuale mancata surrogazione dei dimissionari nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Al riguardo, si partecipa che l'Alto consesso, sempre in sede di ricorso straordinario, ha espresso un nuovo orientamento — che integra quello precedentemente manifestato — con il quale, nel riconsiderare la problematica giuridica in parola, ha ricollegato la dissolvenza dell'organo elettivo alla presentazione contestuale delle dimissioni da parte della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale circostanza elemento sufficiente a determinare quella paralisi dell'organo, che il citato art. 39 della legge n. 142/1990 assume come presupposto per lo scioglimento del consiglio. L'effetto dissolutorio, secondo l'Alta magistratura, si verifica parimenti nel caso di dimissioni non contestuali della metà dei consiglieri, qualora non sia stata ancora attivata dall'ente la procedura della surroga.

Nel segnalare il rilievo della determinazione espressa, si ritiene che il nuovo parere, confermando la linea interpretativa seguita in precedenza da questa Amministrazione, debba essere recepito in toto.

Con l'occasione si rappresenta, altresì, che il Consiglio di Stato, anche in questo caso con parere espresso in sede di ricorso straordinario, ha ritenuto che il consolidamento del risultato elettorale, con l'insediamento dei nuovi organi e la loro convalida, non tempestivamente impugnata, né più suscettibile di impugnazione, si pone «come un fatto compiuto giuridicamente

irreversibile e come tale non caducabile per il solo fatto che successivamente venga impugnato il decreto di scioglimento del precedente consiglio comunale».

Ne consegue una carenza di interesse a ricorrere contro un provvedimento di scioglimento dell'organo elettivo quando si sono già svolte le nuove elezioni, in quanto l'eventuale accoglimento di tale ricorso non potrebbe conseguire effetti concreti, non essendo idoneo a travolgere automaticamente la diversa procedura della consultazione elettorale, conclusasi con la convalida del risultato elettorale.

Per una compiuta conoscenza si trasmettono in allegato i citati pareri del Consiglio di Stato.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della sezione prima - 12 febbraio 1997 - N. sezione 209/97.

OGGETTO: ricorso straordinario dei signori Savino Cefola, Nicola Albanese e Oronzo Albanese contro il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1996, con lo scioglimento del consiglio comunale di Barletta.

LA SEZIONE

Vista la relazione inviata con nota 31 dicembre 1996 (pervenuta il 30 gennaio 1997) prot. 15909/07 con la quale il Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile - Direzione centrale autonomie) ha chiesto il parere sul ricorso straordinario dei signori Savino Cefola, Nicola Albanese e Oronzo Albanese contro il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1996, con lo scioglimento del consiglio comunale di Barletta;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Ritenuto in fatto quanto esposto dal Ministero riferente;

Considerato:

1. Nel consiglio comunale di Barletta — composto da trenta consiglieri più il sindaco — nell'adunanza del 6 febbraio 1996 sedici consiglieri hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

L'atto di dimissioni, sottoscritto congiuntamente da tutti i dimissionari, era motivato con una serie di critiche all'azione politica del sindaco in carica e conteneva l'esplicita dichiarazione dell'intento di provocare, attraverso le dimissioni collettive, lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni.

Data lettura del documento, il sindaco-presidente ha osservato che si erano determinati i presupposti per il provvedimento di scioglimento del consiglio «da farsi con decreto del prefetto» ed ha chiuso i lavori.

Il giorno successivo — 7 febbraio 1996 — il prefetto ha sospeso il consiglio nominando un commissario straordinario; il 12 marzo 1996 è stato emanato il decreto del Capo dello Stato con lo scioglimento del consiglio. Infine il 26 marzo il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con atto notificato il 24 luglio 1996, tre cittadini hanno proposto ricorso straordinario contro il decreto presidenziale di scioglimento.

Quanto alla legittimazione ed all'interesse a ricorrere, il primo dei ricorrenti asserisce che se invece di sciogliere il consiglio si fossero surrogati i dimissionari, egli si sarebbe trovato in condizione di essere proclamato consigliere. Gli altri due ricorrenti deducono invece che all'atto dello scioglimento del consiglio comunale essi erano in carica quali consiglieri di circoscrizione e che hanno perduto tale qualità, in quanto il rinnovo del consiglio comunale comporta, di diritto, anche lo scioglimento dei consigli di circoscrizione.

Nel merito, i ricorrenti deducono che il decreto impugnato ha violato l'art. 31, comma 2-*bis*, della legge n. 142/1990.

Detta disposizione è stata introdotta dall'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, ed è del seguente tenore: «Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni».

Premesso che il presupposto dello scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge n. 142/1990, è l'impossibilità di funzionamento del consiglio, determinata dalle dimissioni di almeno la metà dei consiglieri, tale impossibilità non si realizza per il solo fatto che le dimissioni siano state presentate: esse, invero, sono bensì «irrevocabili» ma non ancora «efficaci» sino a che non si sia proceduto alla surroga o comunque siano decorsi venti giorni.

3. Resiste al ricorso il comune di Barletta, nella persona del sindaco eletto nelle nuove elezioni svoltesi il 9 ed il 23 giugno 1996, il quale solleva varie eccezioni in rito ed in merito.

4. Il collegio osserva che si porrebbe, preliminarmente, il problema di verificare l'ammissibilità del ricorso, sotto il profilo che esso è stato proposto quando già si erano svolte le elezioni per il rinnovo degli organi comunali.

In effetti questa stessa sezione ha di recente espresso un parere nel senso dell'inammissibilità di un ricorso straordinario proposto in analoghe circostanze contro il decreto di scioglimento di un altro consiglio comunale.

Peraltro, nel caso testé ricordato risultava dagli atti non solo che alla data di proposizione del ricorso straordinario i nuovi organi comunali si erano già insediati, ma, altresì, che erano scaduti i termini per una eventuale impugnazione della convalida delle elezioni.

Quest'ultima circostanza, invece, nel caso presente non emerge univocamente dagli atti, sicché risulterebbe necessaria una istruttoria. Ma poiché il ricorso, come si vedrà appresso, risulta infondato nel merito, il collegio si ritiene dispensato dall'esaminare questa e le altre questioni relative all'ammissibilità.

5. Nel merito, i ricorrenti si richiamano al parere 5 giugno 1996, n. 1058/96, di questa sezione, che conclude per l'accoglimento del ricorso straordinario proposto contro lo scioglimento del consiglio comunale di Biccari.

In quella occasione, infatti, il collegio ha affermato che il sistema normativo novellato dall'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, che aggiunge il comma 2-*bis*, all'art. 31 della legge n. 142/1990, esclude che l'impossibilità di funzionamento del consiglio comunale, presupposto dello scioglimento, si realizzi per il solo fatto della presentazione di un certo numero di dimissioni.

Seguendo quest'orientamento, anche nella presente fattispecie sembrerebbe doversi giungere all'accoglimento del ricorso.

6. Il caso presente, tuttavia, differisce per un aspetto essenziale da quello allora esaminato.

Il parere del 6 giugno 1996 è stato pronunciato con riferimento ad una fattispecie nella quale dapprima aveva presentato le dimissioni un piccolo gruppo di consiglieri, ed il sindaco aveva immediatamente provveduto a convocare il consiglio comunale per procedere alla loro surrogazione. Nell'intervallo fra la diramazione delle convocazioni e l'adunanza consiliare, altri consiglieri avevano presentato le dimis-

sioni. Si era così raggiunto un numero di dimissionari pari o di poco superiore alla metà dei consiglieri assegnati, ed il prefetto aveva sospeso il consiglio rendendo impossibile lo svolgimento dell'adunanza già convocata per la surrogazione dei primi dimissionari.

Nel caso presente, invece, come si è detto sopra, sedici consiglieri su trenta (o trentuno, contando anche il sindaco) hanno presentato le dimissioni con un unico documento e con la dichiarata intenzione di provocare con ciò le dimissioni anche del sindaco e, comunque, lo scioglimento del consiglio.

7. Ora, in un caso del genere è impossibile negare che il solo fatto della presentazione (contestuale e motivata politicamente) delle dimissioni da parte della maggioranza dei consiglieri sia di per sé sufficiente a determinare quella paralisi dell'organo, che l'art. 39, comma 1, della legge n. 142/1990 assume come presupposto per lo scioglimento del consiglio.

A tacer d'altro, infatti, quel gesto equivale, nella sostanza, ad un voto di sfiducia, e cioè ad un fatto previsto dalla medesima norma come causa dello scioglimento *ope legis* del consiglio comunale.

Vero è che, formalmente, la fattispecie del voto di sfiducia si può ritenere realizzata solo in quanto sia stata positivamente messa ai voti la relativa mozione, e questa abbia riportato la maggioranza prescritta. E questa rimane, in effetti, la via maestra che deve percorrere il consiglio che voglia autodissolversi. Ma non si può negare che la presentazione contestuale delle dimissioni, da parte di un congruo numero di consiglieri, assuma politicamente lo stesso significato e debba dunque produrre, giuridicamente, gli stessi effetti.

In questa luce, la «novella» del 1993 s'interpreta correttamente come diretta ad evitare lo scioglimento anticipato del consiglio quante volte il *quorum* delle dimissioni si raggiunga — come nel caso esaminato nel parere del 6 giugno 1996 — esclusivamente per effetto di nuove dimissioni presentate quando è già avviato, nei termini il procedimento di surrogazione (*nulla quaestio*, ovviamente, se le nuove dimissioni sopravvengono quando i primi dimissionari sono stati già surrogati: in tale ipotesi il presupposto dello scioglimento si riteneva pacificamente escluso anche prima della «novella» del 1993). Essa impedisce che le occasionali dimissioni di taluno dei consiglieri di maggioranza (dimissioni, oltre tutto, non sempre interpretabili come manifestazione di un dissenso politico, e che, quand'anche lo fossero, sarebbero comunque finalizzate non già a provocare lo scioglimento dell'organo, ma anzi a consentirne un miglior funzionamento grazie all'uscita dei dissidenti ed alla loro surrogazione con nuovi consiglieri presumibilmente consenzienti con il sindaco in carica) offrano ad una capziosa minoranza il destro per provocare una dissoluzione del collegio, in una situazione nella quale, se si procedesse ad una regolare verifica della fiducia, non emergerebbe alcuna crisi politica.

8. In definitiva, può concludersi che, realizzatasi la fattispecie delle dimissioni della metà dei consiglieri, allorché avvenga contestualmente o anche in fasi successive ma non sia stata ancora attivata la procedura della surroga, questa resta preclusa essendosi ormai verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge n. 142/1990.

In questi casi è sufficiente il fatto delle dimissioni di metà dei consiglieri e la produzione dell'effetto prodromico della loro irrevocabilità, per determinare senz'altro l'ipotesi dissolutoria, per essere venuta meno l'integrità strutturale minima per il funzionamento dell'organo. E ciò preclude ogni possibilità di attivazione dei procedimenti integrativi per il ripristino del numero dei consiglieri assegnati. Mentre nei casi in cui sia stata già attivata la procedura della surroga di uno o più consiglieri dimissionari, dovendosi la stessa portare necessariamente a compimento per la realizzazione dell'effetto finale e cioè l'efficacia delle loro dimissioni con l'adozione da parte del consiglio comunale della relativa surroga, il numero degli stessi non è computabile per la realizzazione dell'ipotesi dissolutoria di cui all'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge n. 142/1990.

9. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso va respinto.

P. Q. M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Per estratto dal verbale: *Il segretario della sezione*

Visto: *Il presidente della sezione*

Adunanza della sezione prima - 8 gennaio 1997 - N. sezione 2906/96.

OGGETTO: ricorso straordinario, con domanda di sospensione, del sig. Mauro Papagni ed altri contro il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1996 con lo scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie (Bari).

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 16 ottobre 1996 protocollo n. 15905/09 con la quale il Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie - Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali) ha chiesto il parere sul ricorso straordinario, con domanda di sospensione, dei signori Mauro Papagni, Salvatore Arena e Domenico Dell'Olio, contro il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1996 con lo scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie (Bari);

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Ritenuto in fatto quanto esposto dall'amministrazione riferente;

Considerato:

1. Il consiglio comunale di Bisceglie, eletto nella tornata del 23 aprile 1995, e composto di trenta consiglieri più il sindaco, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1996, motivato con la considerazione che il 13 marzo precedente sedici consiglieri avevano simultaneamente rassegnato le dimissioni e si era quindi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Sono quindi state indette le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale, che si sono svolte, in effetti, il 9 giugno 1996: gli organi eletti in quella occasione sono entrati regolarmente in carica.

2. Con atto notificato il 24 luglio 1996 al comune di Bisceglie, al prefetto di Bari ed al sig. Pantaleo Logoluso (indicato, quest'ultimo, come componente del disciolto consiglio) e notificato altresì il 25 luglio al Ministero dell'interno ed alla Presidenza della Repubblica, il decreto di scioglimento è stato impugnato in via straordinaria dai signori Mauro Papagni, Salvatore Arena e Domenico Dell'Olio.

I primi due ricorrenti si qualificano come componenti del consiglio disciolto, dimessisi in data 13 marzo 1996 ma asseritamente interessati a conservare l'esercizio delle relative funzioni sino alla surrogazione o alla scadenza dei termini di legge; il terzo ricorrente si qualifica come «secondo dei non eletti» nella stessa lista cui appartenevano i primi due (e altri dimissionari) e come tale interessato ad essere proclamato consigliere in loro surrogazione.

3. I ricorrenti osservano che l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispone che il consiglio comunale venga sciolto «... quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi... per dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri».

Essi deducono, peraltro, che questa disposizione va coordinata con l'art. 31 della stessa legge, e in particolare con il comma 2-*bis*, introdottovi dall'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, successivamente modificato ma in vigore al tempo dell'emanazione dell'atto impugnato. Esso disponeva quanto segue: «Le dimissioni dalla carica di consigliere... sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e

diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni».

I ricorrenti sostengono dunque che i sedici consiglieri dimissionari non potevano, bensì, revocare le dimissioni, ma conservavano comunque il diritto e il dovere di esercitare le loro funzioni, se non altro al fine di partecipare alla delibera di surrogazione, e sino a che questa non venisse adottata, o comunque fino al ventesimo giorno dalla presentazione delle dimissioni. L'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento del consiglio «dimidiato» si sarebbe verificata solo se allo scadere dei venti giorni non risultassero deliberate le surrogazioni. Ma lo scioglimento è stato decretato prima di tale scadenza e pertanto, così sostengono i ricorrenti, il consiglio è stato illegittimamente privato della possibilità di reintegrare la propria composizione nei termini di legge.

A sostegno di questa tesi, i ricorrenti citano il parere di questa sezione, 5 giugno 1996, n. 1058/96, con il quale è stato accolto un analogo ricorso straordinario proposto contro lo scioglimento del consiglio comunale di Biccari (Foggia).

Sono state acquisite le controdeduzioni del comune di Bisceglie.

4. Il collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto d'interesse.

Esso, infatti, è stato proposto quando le nuove elezioni si erano già svolte, i loro risultati erano stati proclamati e convalidati, ed erano scaduti inutilmente i termini per l'eventuale impugnazione delle operazioni elettorali e della convalida.

È vero che il termine per proporre il ricorso straordinario contro il decreto di scioglimento non era ancora consumato. Ma è ben noto che un'impugnativa, indipendentemente dal termine, può risultare preclusa dal sopravvenire di situazioni materialmente o giuridicamente irreversibili. E questo si verifica nel caso in esame.

L'intera procedura elettorale, infatti, si caratterizza per il suo rigoroso formalismo, del quale è parte non secondaria un apposito sistema di impugnazioni, disciplinato da leggi speciali. Detto sistema, poi, è ispirato allo scopo di assicurare, oltre che il massimo delle garanzie, anche una particolare celerità di decisione, onde evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, manifestamente dannose per l'interesse pubblico ed il buon andamento dell'amministrazione. È per questo che in materia elettorale sono stabiliti termini particolarmente brevi per la proposizione dei ricorsi e delle istanze, nonché procedure abbreviate e termini imposti agli stessi uffici giudicanti: la legge vuole che siffatte controversie siano definite nel più breve tempo possibile. Ne è riprova, fra l'altro, la circostanza che in materia elettorale non è consentito il ricorso straordinario.

Ciò posto, si deve concludere che il risultato elettorale, una volta consolidatosi con l'insediamento dei nuovi organi e la loro convalida, non tempestivamente impugnata, né più suscettibile d'impugnazione, si ponga come un fatto compiuto giuridicamente irreversibile, e come tale non caducabile per il solo fatto che successivamente venga impugnato il decreto di scioglimento del precedente consiglio comunale. Se questo è vero, peraltro, ne consegue che non vi è più interesse a ricorrere contro lo scioglimento (ancorché, dal punto di vista cronologico, il termine sia ancora aperto) in quanto l'eventuale accoglimento di tale ricorso non potrebbe determinare effetti concreti, non essendo idoneo a travolgere automaticamente la diversa procedura della consultazione elettorale, conclusa al termine di altro subprocedimento con la convalida del risultato elettorale.

5. L'inammissibilità del ricorso, così evidenziata, dispensa il collegio dal prendere in esame ulteriori questioni di ammissibilità, che pure sarebbero prospettabili: ad esempio in materia di contraddittorio e di notifica ai controinteressati (ed invero, se si volesse ammettere — contrariamente a quanto sopra considerato — che un ipotetico annullamento del decreto di scioglimento comporti la caducazione del risultato delle nuove elezioni, sarebbe allora difficile negare la qualità di controinteressato, e gli inerenti diritti, ai titolari dei nuovi organi, già proclamati ed insediati al momento della proposizione del ricorso).

6. La ritenuta inammissibilità del ricorso rende, altresì, superata e comunque inaccoglibile anche la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

P. Q. M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Per estratto dal verbale: *Il segretario della sezione*

Visto: *Il presidente della sezione*

97A2660

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 3 aprile 1997, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

1. Anche nel decorso 1996, l'azione di risanamento della finanza pubblica ha ottenuto importanti risultati: sulla base dei dati provvisori, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht si è attestato intorno al 6,7 per cento del prodotto interno lordo, rispetto al 6,9 per cento del 1995; l'avanzo primario ha superato il 4 per cento del PIL; è proseguita la discesa del rapporto debito/PIL, che è passato dal 124,4 al 123,7 per cento. In vista dell'ammissione sin dall'inizio alla terza fase del processo di unificazione monetaria, il Governo e il Parlamento hanno impresso una forte accelerazione al processo di risanamento della finanza pubblica, anticipando al 1997 il raggiungimento del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL.

I conseguenti provvedimenti correttivi posti in essere per il 1997 e per il triennio 1997-1999 intendono conseguire gli obiettivi prefigurati nella nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni 1997 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente significativa della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale.

In definitiva, l'assestamento del bilancio è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce punto di riferimento della manovra da attuare per il 1998 e per il triennio 1998-2000.

2. Sotto il profilo strutturale, l'assestamento del bilancio per il 1997 costituisce un punto di riferimento indispensabile per la costruzione del bilancio 1998 sulla base della nuova disciplina dettata dal provvedimento di riforma del bilancio dello Stato, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine, le proposte di assestamento dovranno essere considerate dalle amministrazioni proponenti anche in funzione della aggregazione per centri di responsabilità corrispondenti alle nuove unità previsionali di base.

Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 1, della legge n. 468/1978. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo dovranno riguardare distintamente:

a) la consistenza dei residui (Rs);

b) la previsione di competenza (Cp);

c) la previsione di cassa (Cs).

2.1. Dal lato delle *entrate*, le previsioni di competenza vanno riviste alla luce del quadro macroeconomico di riferimento, tenendo conto della più recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno in particolare tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2. Per la formazione delle *previsioni assestate di spesa*, indicazioni diverse valgono per le previsioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1. *Per le previsioni di competenza*, ciascuna amministrazione dovrà:

a) verificare la congruità delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo le necessarie variazioni;

b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli non possano, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, essere ridotti;

c) per i capitoli ai quali si ritiene necessario apportare una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno ispirarsi le singole amministrazioni è che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa amministrazione, prioritariamente della stessa natura. Nel caso che tale obiettivo non potesse in nessun caso essere realizzato, dovrà essere compilata una dettagliata «nota illustrativa» che valga a giustificare le sopravvenute maggiori esigenze.

2.2.2. *Per le previsioni di cassa*, la natura autorizzatoria delle previsioni impone e giustifica variazioni anche per quei capitoli fissati in base a legislazione di spesa o per effetto di norme della legge finanziaria. La valutazione delle esigenze di cassa dovrà essere fatta con riferimento sia al volume della massa spendibile (Cp + Rs) definitivamente accertata al 31 dicembre 1996, sia all'andamento effettivo dei pagamenti nei primi mesi dell'anno, sia infine a specifiche valutazioni delle occorrenze di spesa per l'intero anno sui singoli capitoli. Particolare attenzione dovrà essere posta a quei capitoli di cat. V, XII e XIV per quali i beneficiari detengono le loro disponibilità liquide su conti di tesoreria (tesoreria unica o contabilità speciali). In particolare, ciascuna amministrazione dovrà:

a) verificare se le autorizzazioni di cassa non possano, in relazione ai fattori sopra riportati, essere ridotte;

b) verificare se le autorizzazioni richiedono, sempre in relazione ai fattori sopra riportati, di essere aumentate. In questo caso le singole amministrazioni seguiranno le procedure di cui sopra al punto 2.2.1.*c)*.

2.3. Sempre dal lato delle spese, la predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa, anche alla luce del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, recante per il triennio 1996-1998 un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Con riguardo a quest'ultima norma, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 18 del 1995: anche per il 1997, per le spese non legislativamente predeterminate, assoggettate alla riduzione, l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento:

non potrà superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decreto-legge;

andrà compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica;

sarà considerata utilizzo anticipato della facoltà prevista per l'anno 1998, con conseguente impossibilità di procedere ad ulteriore incremento in sede di previsione per il nuovo esercizio.

In proposito, appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione comporti una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severità e selettività, ovvero rispondenti a logiche puramente incrementali.

Con l'assestamento delle previsioni 1997, pertanto — nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti — le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresì attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza della cennata revisione.

Una responsabile valutazione della reale congruità dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per

acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalità; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi.

In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria 1996), i contributi ad enti, associazioni e organismi vari, concentrati in unico capitolo per ciascuna amministrazione, non potranno essere incrementati in sede di assestamento, in quanto determinati con la tabella *C* della legge finanziaria. Nel contempo, occorre opportunamente rivedere gli altri eventuali contributi a carattere discrezionale: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non può essere più riconosciuto ad essi quel grado di necessità che originariamente fu posto alla base della loro determinazione.

Un supporto alla richiesta azione di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi è offerto dalla possibilità redistributiva prevista dalle disposizioni di cui all'art. 24, commi 2, 15 e 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997.

2.4. *In conclusione, si ricorda che i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio. Non saranno quindi accolte variazioni che risultino peggiorative dei saldi approvati dal Parlamento. È quindi indispensabile che ciascuna amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti non vagliati con severità e selettività e ricercando invece, anche con il bilancio di assestamento, di contribuire all'azione in corso di risanamento dei conti pubblici.*

3. Al fine di pervenire alla più corretta predisposizione dell'assestamento, le valutazioni non potranno prescindere da un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 1996.

Le variazioni da proporre per ciascun capitolo, distintamente per residui, competenza e cassa, dovranno essere riportate nelle medesime «schede-capitolo», utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1998, che le Ragionerie centrali ritireranno il 7 aprile 1997 presso la ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio divisione III - Via XX Settembre, n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti.

In dette «schede-capitolo» — oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1997 di ciascun capitolo — sono riportate le variazioni conosciute dal sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti ragionerie centrali *entro il 28 aprile 1997* le richiamate «schede-capitolo», con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle «schede-capitolo» o non esposte nelle schede stesse;

con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1996.

Le stesse ragionerie centrali avranno cura di inserire — contestualmente alle proposte di previsione per il 1998 — negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1997, contenuti nelle predette «schede-capitolo», *entro il 12 maggio 1997* e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero *entro il 15 maggio 1997*.

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che le ragionerie centrali potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».

*
* *

Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468 del 1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano le ragionerie centrali a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: CIAMPI

97A2698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Gruppo volontariato e solidarietà», in Potenza, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Albania, Polonia e Romania.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 13 marzo 1997, l'associazione «Gruppo volontariato e solidarietà», con sede in Potenza, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Albania, Polonia e Romania.

97A2662

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997».

Per esigenze tecniche la ripubblicazione con note del testo del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, prevista in data odierna, è differita al giorno 22 aprile 1997, in apposito supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

97A2699

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
987 FI	A.C.N. Gift S.n.c.	Greve in Chianti	1
1179 FI	Argentitalia S.r.l.	Tavernelle V.P.	2
1192 FI	G.B.G. S.r.l.	Tavernelle V.P.	2
779 NA	Quartaramo S.r.l.	Napoli	1

97A2666

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di San Casciano Val di Pesa ad accettare una donazione

Con decreto n. 504/96 Donaz. del 4 dicembre 1996 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica *pro-tempore* del circolo S. Casciano Val di Pesa è autorizzata ad accettare la donazione di un impianto HI-FI e un microfono karaoke del valore di L. 900.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare.

97A2665

Autorizzazione alla direzione didattica del 6° circolo di Rimini ad accettare una donazione

Con decreto n. 115/96/1-2 del 9 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Forlì-Cesena il direttore didattico *pro-tempore* del 6° circolo di Rimini è autorizzato ad accettare la donazione di un computer IBM del valore di L. 1.428.000, un computer Philips del valore di L. 357.000 e di una macchina da scrivere del valore di L. 238.000 disposta dalla Banca popolare Valconca e dalla Banca di credito cooperativo di Rimini.

97A2664

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 12 di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n. 355/96 Donaz. del 4 dicembre 1996 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* del circolo n. 12 di Firenze è autorizzato ad accettare la donazione di un impianto stereo del valore di L. 1.345.716 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare e materna «Vittorino da Feltre».

97A2663

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 aprile 1997

Dollaro USA	1659,80
ECU	1929,52
Marco tedesco	990,93
Franco francese	294,25
Lira sterlina	2720,91
Fiorino olandese	880,53
Franco belga	48,016
Peseta spagnola	11,716
Corona danese	259,99
Lira irlandese	2612,86
Dracma greca	6,259
Escudo portoghese	9,861
Dollaro canadese	1195,30
Yen giapponese	13,375
Franco svizzero	1156,57
Scellino austriaco	140,79
Corona norvegese	244,11
Corona svedese	217,88
Marco finlandese	330,70
Dollaro australiano	1288,83

97A2783

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro Camuno di studi preistorici, in Capo di Ponte

Con decreto ministeriale del 5 febbraio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 3 marzo 1997, al n. 51, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto del Centro Camuno di studi preistorici, con sede in Capo di Ponte (Brescia).

97A2667

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Deroma Holding S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/97002747 del 24 marzo 1997).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione della soglia rilevante con riferimento alla società in oggetto le cui azioni sono state ammesse alla quotazione ufficiale a partire dal 3 marzo 1997.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Deroma Holding S.p.a. (*)	51,41%	

(*) Società per le quali si rende nota la partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C* e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

97A2669

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1997).

Nel decreto presidenziale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 3, nella rubrica, dove è scritto: «*Accettazione* preliminari e parere del Comitato», leggasi: «*Accertamenti* preliminari e parere del Comitato»;

all'art. 3, comma 3, al secondo periodo, dove è scritto: «... è prorogato di *ulteriore* trenta giorni.», leggasi: «... è prorogato di *ulteriori* trenta giorni.»;

all'art. 4, comma 1, dove è scritto: «... ovvero *delle sentenze* di condanna a seguito del giudizio abbreviato ...», leggasi: «... ovvero *della sentenza* di condanna a seguito del giudizio abbreviato ...».

97A2714

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1996 nel settore della protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1997).

Nell'allegato alla deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, alla voce «Toscana», dove è riportato il «N. Progetto», dove è scritto: «*96.06.IT.005*», leggasi: «*96.60.IT.005*».

97A2715

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Convenzione n. 286/88. Lavori di completamento della rete idrica e fognaria del comune di Solofra. Importo finanziario L. 15.753.000.000. Ente attuatore consorzio A.S.I.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 48, seconda colonna, all'ottavo comma delle premesse, dove è scritto: «Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto protocollo
n. 9/4541 *del 1°* novembre 1996 ...», leggasi: «Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto protocollo n. 9/4541 *dell'11* novembre 1996 ...»; inoltre, a pag. 49, prima colonna, al punto 3 della delibera, dove è scritto: «3. Di approvare la proroga, al 31 *gennaio* 1998, dei termini di convenzione.», leggasi: «3. Di approvare la proroga al 31 *dicembre* 1998, dei termini di convenzione.».

97A2716

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500